



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) INFORMATIVA ANNO 2025

L' IMU è disciplinata all'articolo 1 commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 27/12/2019. Non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono assoggettate all'imposta.

SOGGETTI PASSIVI - BASE IMPONIBILE

Sono soggetti all'imposta i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili nonché i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), coloro che possiedono un'abitazione principale o ad essa equiparata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili ed è così determinata:

- a) per i **fabbricati** si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- b) per le **aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) della L. n. 457/1978 del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Si avverte che le aree edificabili definite "ARS", "APR", "APC" e "DOT_E" per le quali non è stata presentata manifestazione di interesse e non inserite nella delibera di Consiglio comunale n. 32 del 30/04/2019 sono divenute terreni agricoli.

Per il versamento della prima rata dell'IMU occorre far riferimento agli ultimi valori deliberati dal Comune per l'anno 2021 (Delibera di Giunta comunale n. 182 del 03/12/2021); con il versamento della seconda rata dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base dei valori deliberati per l'anno 2025.

L'adeguamento ai valori minimi deliberati dal Comune non limita il potere accertativo comunale; pertanto in caso di presenza di un rogito o di una dichiarazione di successione che riporti un valore dell'area superiore ai valori minimi comunali dovrà essere utilizzato il valore del rogito o della successione.

- c) per i **terreni agricoli** la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a **135**.

ALIQUEUTE

L'imposta si calcola applicando al valore imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. A partire dall'anno 2025, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, i Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente all'interno delle fattispecie individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze con i decreti ministeriali del 7 luglio 2023 e del 6 settembre 2024.

Per l'anno 2025 il Comune di San Giovanni in Persiceto ha deliberato le seguenti aliquote:

0,6 per cento (6 per mille)	Per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8 e A/9 che ai fini IMU sono equiparati all'abitazione principale.
0 per cento	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10).
1,06 per cento (10,6 per mille)	Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10).
1 per cento (10 per mille)	Per i terreni agricoli.
1,06 per cento (10,6 per mille)	Per le aree fabbricabili.
0,76 per cento (7,6 per mille)	Per i fabbricati in categoria catastale D/3: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro).
0,76 per cento (7,6 per mille)	Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.
0,82 per cento (8,2 per mille)	Per le abitazioni e le eventuali pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al 2° grado (in linea retta e collaterale) purché il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale.
0,8 per cento (8 per mille)	Per le abitazioni e le eventuali pertinenze locate a canone concordato. Tipo contratto: - locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i., purché l'affittuario utilizzi l'immobile come abitazione principale; - locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.; - locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 431/1998 e s.m.i.
1,06 per cento (10,6 per mille)	Per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (fabbricati non rientranti nelle fattispecie sopra elencate).

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati:

- a) **i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- b) **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica sotto indicata è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:

- a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b). In ogni caso, la riduzione dell'imposta si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

- c) **le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale** (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) **con le relative pertinenze** a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di San Giovanni in Persiceto. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda a San Giovanni in Persiceto un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali in A1, A8 e A9). Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per poter beneficiare dell'agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Sul sito di Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/registrazione-contratti-di-comodato sono disponibili le informazioni per procedere alla registrazione. Il contribuente è tenuto a presentare la Dichiarazione IMU.

Per le abitazioni locatate a canone concordato è prevista la riduzione del 25% dell'imposta determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Con decreto interministeriale del 16/01/2017 è stato previsto che per poter fruire delle agevolazioni IMU chi stipula un contratto di locazione a canone concordato senza farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori deve richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio di un'attestazione di rispondenza del contratto di locazione rispetto a quanto previsto dall'accordo territoriale. L'attestazione rilasciata congiuntamente da

una organizzazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatari dell'accordo verrà pertanto richiesta dal Comune in caso di verifica fiscale.

Per i residenti all'estero è prevista la riduzione del 50% dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso e sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Per l'applicazione dell'agevolazione occorre che vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione. (Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF dell'11/06/2021). La pensione deve inoltre essere maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati nei seguenti paesi:

- Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera e Regno Unito.
- Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza.

Sul sito www.inps.it è consultabile l'elenco dei Paesi UE, SEE e Extraeuropei.

Per comunicare il diritto all'agevolazione occorre presentare la Dichiarazione IMU.

ESENZIONI

L'IMU non è dovuta per i seguenti immobili:

a) l'abitazione principale intesa come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), **ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che sono soggette ad imposta con una detrazione di € 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.** Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 209/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019 ritenendo che per abitazione principale si intende *l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente* e non quello di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare. Tuttavia la Corte Costituzionale non ha esteso ai coniugi con residenze separate il diritto all'agevolazione per entrambi gli immobili (c.d. seconde case) ma solo a quelli in cui effettivamente ciascun coniuge risiede anagraficamente ed ha la propria dimora abituale (ossia dove vive abitualmente).

b) le abitazioni equiparate all'abitazione principale, ovvero:

- **le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza;**
- **le abitazioni destinate ad alloggi sociali** ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- **la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli** a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- **un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in**

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- **le abitazioni possedute da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, purché non locate;
- c) **i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.lgs. n. 99 del 2004;
- d) **i terreni del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto;**
- e) **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce)** finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione deve essere dichiarata attestando il possesso dei requisiti prescritti dalla norma (art. 1, comma 769, legge n. 160/2019);
- f) **gli immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;**
- g) **gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale**, esclusivamente per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
- h) **i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1a E/9;**
- i) **gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992**, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19/11/2012. L'art. 1 comma 71 della legge 213/2013 ha previsto che:
 - a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato ad un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
 - b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
- j) **le ulteriori fattispecie previste al comma 759, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.**

Dall'anno 2023 ai sensi dell'art. 1 comma 81 della Legge n. 197/2022 sono esenti dall'IMU **gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziari in relazione ai reati di violazione di domicilio** (art. 614 secondo comma c.p.), o **invasione di terreni o edifici** (art. 633 c.p.) o **per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale**. Il possessore dovrà presentare la dichiarazione IMU esclusivamente con modalità telematica; la dichiarazione deve essere trasmessa anche per la cessazione del diritto all'esenzione.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta (art. 1,

comma 770, legge 160/2019). Può essere consegnata direttamente al Comune oppure spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _”. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La dichiarazione può essere altresì trasmessa a mezzo posta certificata: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it oppure in modalità telematica attraverso il canale Fisconline/Entratel. La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

Per conoscere i casi per cui la dichiarazione ministeriale deve essere presentata è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello.

Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto di esenzione IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’art. 1, comma 759, lettera g) della legge 160/2019), devono inviare la Dichiarazione IMU ENC esclusivamente con modalità telematica e per ogni anno di imposta anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni.

VERSAMENTI

L’IMU si versa in due rate:

- **la prima rata entro il 16 giugno 2025** da calcolare in base alla situazione immobiliare del contribuente nel primo semestre dell’anno 2025 applicando le aliquote vigenti per l’anno 2024 (poiché il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno 2025 è già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, è possibile determinare la prima rata applicando le nuove aliquote 2025);
- **la seconda rata entro il 16 dicembre 2025** a saldo e conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2025.

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2025.

L’IMU è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il gettito dell’IMU è interamente attribuito ai comuni, con l’eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolata con l’aliquota base dello 0,76 per cento.

Il versamento deve avvenire avvalendosi del **modello F24**. L’imposta non è versata per importi pari o inferiori a 10 euro: l’importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

L’importo da versare deve essere arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Nel modello F24 dove essere compilata la “Sezione IMU e altri tributi locali” e nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.

Il contribuente dovrà utilizzare gli appositi codici tributo, sottoelencati:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze;

3914 - terreni;

3916 - aree fabbricabili;

3918 - altri fabbricati;

3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;

3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO
COMUNE

3939 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Il codice catastale del Comune di San Giovanni in Persiceto è "G467".

ESEMPI DI CALCOLO

1) Un contribuente possiede un terreno agricolo, concesso in affitto, con reddito dominicale di 400,00 euro e un fabbricato di categoria C/3 con rendita di euro 750,00.

Base imponibile

a) terreno agricolo: $400,00 \times 1,25 = 500,00$ (reddito dominicale rivalutato) $\times 135$ (moltiplicatore) = 67.500,00;

b) fabbricato C/3: $750,00 \times 1,05 = 787,50$ (rendita rivaluta) $\times 140$ (moltiplicatore) = 110.250,00;

Imposta per la prima rata:

a) terreno agricolo: $67.500,00 \times 1,00/100 = 675,00$ (totale imposta annua)/2= 337,50

b) fabbricato C/3: $110.250,00 \times 1,06/100 = 1.168,65$ (totale imposta annua)/2= 584,33

Versamento prima rata:

- euro 337,50 da versare con arrotondamento a euro 338,00 per il terreno agricolo, codice tributo n. 3914;
- euro 584,33 da versare con arrotondamento a euro 584,00 per il fabbricato C/3, codice tributo n. 3918;

Versamento seconda rata:

- euro 337,00 per il terreno agricolo, codice tributo n. 3914;
- euro 585,00 per il fabbricato C/3, codice tributo n. 3918;

2) Un contribuente possiede un fabbricato di categoria D/8 con rendita di 2.500,00 euro, e fabbricato di categoria C/1 con rendita di 1.455,00 euro.

Base imponibile:

a) fabbricato D/8 : $2.500,00 \times 1,05 = 2.625,00$ (rendita rivalutata) $\times 65$ (moltiplicatore) = 170.625,00;

b) fabbricato C/1: $1.455,00 \times 1,05 = 1.527,75$ (rendita rivalutata) $\times 55$ (moltiplicatore) = 84.026,25;

Imposta per la prima rata:

a) per il fabbricato D/8:

- quota statale: $170.625,00 \times 0,76/100 = 1.296,75$ (totale imposta annua)/2= 648,38
- quota comunale: $170.625,00 \times 0,30/100 = 511,88$ (totale imposta annua)/2 = 255,94

b) per il fabbricato C/1: $84.026,25 \times 1,06/100 = 890,68$ (totale imposta annua)/2 = 445,34

Versamento prima rata:

- euro 648,38 da versare con arrotondamento a euro 648,00 per il fabbricato D/8, il codice tributo n. 3925 per la quota statale ed euro 255,94 da versare con arrotondamento a euro 256,00, codice tributo n. 3930 per la quota comunale;
- euro 445,34 da versare con arrotondamento a euro 445,00 per il fabbricato C/1, codice tributo n. 3918.

Versamento seconda rata:

- euro 649,00 per il fabbricato D/8, codice tributo n. 3925 per la quota statale, ed euro 256,00 codice tributo n. 3930 per la quota comunale;
- euro 446,00 per il fabbricato C/1, codice tributo n. 3918.